



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7212 del 2022, proposto da Mavaro Martina, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Lombardo Giorgio, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11820/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa;

Visto il Decreto cautelare n. 4610/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di rigetto del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti.

Ritenuto che ad una cognizione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso in appello appare assistito da significativi elementi di fondatezza, in quanto:

- risulta incontestato fra le parti che il titolo in questione sia stato dichiarato nella domanda, ma solo nella sezione relativa ai titoli di preferenza (e non anche nella parte relativa ai titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo).

- l'art. 4, comma 9, lett. m) del bando di concorso stabiliva che *“nella domanda il candidato dovrà dichiarare (...) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo art. 9”*: dunque limitandosi a prevedere un onere meramente dichiarativo anche ai fini della valutazione correlata all'attribuzione del punteggio aggiuntivo;

- è stata prodotta dalla parte ricorrente nel giudizio di primo grado un'attestazione in data 14 ottobre 2020 del Dirigente del Tribunale di Milano che certifica che la stessa ha *“complessivamente e positivamente espletato presso questo Ufficio giudiziario il tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”*.

- appare pertanto fondata, alla luce delle superiori risultanze, l'affermazione dell'appellante in merito alla sussistenza di un dovere dell'Amministrazione di tener conto comunque di quanto ricavabile dalla domanda di partecipazione: non trattandosi in questo caso di integrazione *ab externo*, con i connessi problemi di

rispetto della *par condicio* tra i concorrenti;

Ritenuto altresì che dall'esecuzione della sentenza gravata possa derivare all'odierna appellante un pregiudizio dotato dell'attributo della irreparabilità, per le ragioni indicate nel citato Decreto cautelare n. 4610/2022, che il Collegio condivide;

Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

Rilevato che nel giudizio di primo grado la ricorrente aveva chiesto di essere autorizzata alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, e che il giudice di primo grado ha ommesso di provvedere su tale domanda in ragione della (ritenuta) infondatezza nel merito del ricorso;

Considerato che l'appellante ha reiterato tale domanda con il ricorso in appello, chiedendo di essere autorizzata, *“ove ritenuto necessario ai fini del decidere”*, alla *“notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee”*;

Rilevato che il ricorso in appello è stato notificato ad un solo controinteressato;

Ritenuto che dall'ipotetico accoglimento del presente gravame, nonché del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti di primo grado, possano derivare effetti pregiudizievoli alla sfera giuridica di numerosi concorrenti del concorso per cui è causa, collocati allo stato in graduatoria in posizione anteriore rispetto all'odierna appellante, anche in relazione all'avvenuta assegnazione delle sedi di servizio;

Ritenuto, conseguentemente, che debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado, della sentenza del T.A.R. e del ricorso in appello avverso la stessa;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web

dell'amministrazione, con le modalità indicate nell'ordinanza n. 2039/2022 del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, IV Sezione, in relazione ad altro ricorso afferente la medesima vicenda concorsuale, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.;
Ritenuto di rinviare a separato provvedimento la fissazione dell'udienza di merito, e di compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7212/2022) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Raffaele Greco

IL SEGRETARIO